



## TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

### Sezione civile

\*\*\*

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,  
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;  
visto il ricorso depositato il 14.07.2022;  
esaminata la proposta di accordo di composizione della crisi, depositata nell'interesse di  
RUSSO Diego Giuseppe e PARRINELLO Giuseppina;  
letta la relazione redatta dal professionista incaricato, dott. Maurizio Cioffi, e considerate le  
conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;  
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della legge 27 gennaio 2012 n.  
3;  
visti gli art. 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 2 e 737 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione  
dell'accordo l'udienza del 15 novembre 2022;  
dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 221 d.l.  
34/2020 e successive modifiche;  
assegna alle parti e al professionista termine sino a cinque giorni prima per il deposito di  
sintetiche note scritte;  
dispone che, a cura del professionista, il presente decreto e la proposta siano comunicati ai  
creditori, in una delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, almeno trenta  
giorni prima l'udienza fissata;  
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà  
definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né  
disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  
che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 30.09.2022 e sino alla data dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).

Dispone che si provveda, a cura del ricorrente, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese.

Avverte i creditori che dovranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012, precisando che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 12.09.2022

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

